

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 970 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Davide BARCELLA, e della società A.S.D. MONTELLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide BARCELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montello Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1, 7 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere lo stesso, con riferimento alla stagione sportiva 2025 – 2026, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. il nominativo del Responsabile Safeguarding e l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità a dette Linee Guida mediante l'invio delle autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della A.S.D. Montello Calcio;

A.S.D. MONTELLO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Davide Barcella;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide BARCELLA,
 - Società A.S.D. MONTELLO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Barcella;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide BARCELLA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTELLO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò